DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1978

che completa la decisione del 23 maggio 1977 che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Packard 2425 Tri-Carb Spectrometer » con telestampante

(78/851/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, con decisione del 23 maggio 1977 (3), la Commissione ha escluso dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'aaparecchio scientifico designato « Packard 2425 Tri-Carb Spectrometer » con telestampante perché apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili di essere utilizzati allo stesso scopo erano fabbricati nella Comunità ;

considerando che oltre all'utilizzazione per lo studio e la ricerca nel campo delle malattie endocrine e metaboliche infantili, come indicato nella decisione precitata, l'apparecchio in questione può essere utilizzato ad altri fini ;

considerando che, con lettera del 27 aprile 1978, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di mettere in atto la procedura prevista dai paragrafi da 3 a 7 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se attualmente, in conformità della decisione del 23 maggio 1977 di cui sopra, nella Comunità sono fabbricati apparecchi di valore equivalente all'apparecchio designato « Pachard 2425 Tri-Carb Spectrometer » tenendo conto delle sue utilizzazioni particolari basate sulla misura della radioattività nei tessuti e nei liquidi del corpo degli animali da laboratorio nell'ambito di ricerche anatomiche sperimentali ;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 settembre 1978 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico designato « Packard 2425 Tri-Carb Spectrometer ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.
(3) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 25.